



Sentenza n. 1877/2021 pubbl. il 04/03/2021
RG n.

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. GUIDO VANNICELLI	Giudice
dott. MARIA ANTONIETTA RICCI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **30727/2018** promossa da:

RICCARDO MELGRATI (C.F. MLGRCR68B28F704C), con il patrocinio dell'avv.
WALTER FABRIZIO BORGONOVO (C.F. BRGWTR69A05B729I), del Foro di
Monza;

ATTORE

contro

RUGGERO MELGRATI (C.F. MLGRGR61P05F704A) con il patrocinio dell'avv.
ENRICO SANTIN (C.F. SNTNRC58S08F205H), del Foro di Milano;

CONVENUTO

SRL NUOVA SARFA SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 10127760154) con il
patrocinio dell'avv. **MASSIMO COSTA** (C.F. CSTMSM69H26G702D), del Foro di
Monza;

LITISCONSORTE

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attore:

"- Piaccia al Tribunale Ill.mo,

- Respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione o allegazione,

- In via principale: in forza di tutte le ragioni illustrate in narrativa ed, in particolare, del comportamento abusivo tenuto dal sig. Ruggero Melgrati, condannare il medesimo al risarcimento in favore della Nuova Sarfa s.r.l. e/o del sig. Riccardo Melgrati di tutti i danni subiti e subendi nella misura che emergerà in corso di causa ed, eventualmente, che verrà liquidata in via equitativa dal Tribunale ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi.

- In via istruttoria: disporsi le CTU richieste da Riccardo Melgrati e da Nuova Sarfa s.r.l. in liquidazione nelle rispettive memorie ex art. 183, c.6, n.2, c.p.c.

Pagina 1

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c06-03d4d9ce17a6f106cfc1c629159a1d - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MIEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: -



Sentenza n. 1877/2021 pubbl. il 04/03/2021
RG n.

- In ogni caso: con il favore di spese e compensi di causa. ”

per il convenuto:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ogni eccezione, deduzione e domanda avversaria disattesa:

In via principale e nel merito

- rigettare integralmente tutte le contestazioni formulate da controparte nonché ogni domanda di risarcimento avanzata poiché infondate sia in fatto che in diritto.

In riconvenzionale

- condannare al risarcimento ex art. 96 c.p.c. il Sig. Riccardo Melgrati per lite temeraria sulla scorta delle ragioni esposte in atti.

In via istruttoria

Si insiste per il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate da controparte.

In ogni caso

Con vittoria di compensi e spese del giudizio”

per la SRL litisconsorte:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

Nel merito:

-nel caso in cui il Tribunale dovesse accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto sig. Ruggero Melgrati per i fatti e le causali tutte indicate in atto di citazione e successivi, condannare il convenuto sig. Ruggero Melgrati a risarcire a Nuova Sarfa Srl in liquidazione tutti i danni arrecati al patrimonio sociale nella misura da accertarsi in corso di causa e/o da liquidare secondo equità.

-con rifusione delle spese di giudizio.

In via istruttoria:

-Disporre, occorrendo, CTU contabile al fine di quantificare l’esatto ammontare dei danni alla società sulla base dei bilanci e degli altri documenti prodotti.

-Disporre, occorrendo, CTU tecnica al fine di determinare il valore locativo delle unità immobiliari di proprietà di Nuova Sarfa Srl.

Si dichiara in ogni caso di non accettare il contraddittorio sulle domande muove eventualmente formulate dalla controparte.”

Sentenza n. 1877/2021 pubbl. il 04/03/2021
RG n.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attore **RICCARDO MELGRATI** ha convenuto in giudizio il fratello **RUGGERO MELGRATI**, citando anche la **SRL NUOVA SARFA IN LIQUIDAZIONE** e illustrando:

- il **carattere** a suo dire **abusivo** del **comportamento del convenuto** nelle vicende che hanno portato all'accertamento dello stato di **liquidazione della SRL** (partecipata al 50% dall'attore e dal fratello) ed alla nomina di liquidatore da parte del Tribunale con provvedimento del 27.5.2015 (doc.10 attore), comportamento in sostanza concretizzatosi:
 - nella mancata partecipazione alle assemblee all'evidente fine di preconstituire la situazione di paralisi rilevante ex art.2484 cc, come in particolare evidenziato dal tenore di *post it* di mano del fratello convenuto (doc.3 attore),
 - nel determinare la morosità rispetto al canone d'affitto dovuto alla NUOVA SARFA SRL dalla GALLIANI HOST ARREDAMENTI SRL, altra società per così di famiglia e amministrata dal fratello, il tutto al fine di "*mettere in ginocchio*" la NUOVA SARFA SRL,

e mirante all'accaparramento da parte del convenuto, a prezzi vantaggiosi, del rilevante patrimonio immobiliare della NUOVA SARFA SRL IN LIQUIDAZIONE;

- il **danno** da tale abuso derivato alla NUOVA SARFA SRL IN LIQUIDAZIONE e ad esso attore, danno corrispondente:
 - ai costi della liquidazione;
 - alla differenza tra il valore di mercato degli immobili -quale accertato dalle perizie di stima commissionate dal liquidatore della SRL- e il valore di realizzo degli stessi immobili;
 - all'ammontare dei canoni di locazione non percepiti dalla SRL per l'impossibilità di locare gli immobili una volta sopravvenuta la liquidazione;
 - alle spese legali sostenute da esso attore per resistere al ricorso del fratello in sede di volontaria giurisdizione;
 - alla differenza tra il valore delle quote societarie intestate all'attore all'inizio della liquidazione e il loro valore al termine della stessa;

chiedendo quindi la condanna del convenuto "*al risarcimento in favore della NUOVA SARFA SRL e/o del signor RICCARDO MELGRATI di tutti i danni subiti e subendi*". Il liquidatore di NUOVA SARFA SRL IN LIQUIDAZIONE si è costituito per la società rimettendosi al Tribunale quanto alla responsabilità del convenuto e così concludendo:

"nel caso in cui il Tribunale dovesse accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto sig. Ruggero Melgrati per i fatti e le causali tutte indicate in atto di citazione e successivi, condannare il convenuto sig. Ruggero Melgrati a risarcire a Nuova Sarfa



Sentenza n. 1877/2021 pubbl. il 04/03/2021
RG n.

Srl in liquidazione tutti i danni arrecati al patrimonio sociale nella misura da accertarsi in corso di causa e/o da liquidare secondo equità. Con rifusione delle spese di giudizio”.

Il **convenuto RUGGERO MELGRATI** ha contrastato la domanda avversaria per plurimi profili:

- eccependo la nullità dell’atto di citazione;
- sostenendo la piena liceità della sua condotta, determinata dal conflitto endosocietario insorto anche a seguito della negligente condotta gestoria del fratello attore e della perigliosa situazione della SRL, con bilanci in perdita dal 2011 in avanti;
- negando ogni intento fraudolento nella propria partecipazione all’acquisto di immobili sociali dopo la liquidazione.

Nelle memorie poi depositate ex art.183 cpc sesto comma le parti hanno ribadito le loro posizioni, l’attore svolgendo anche richieste istruttorie, disattese dal g.i. con **ordinanza 12.9.2019**, nella quale si è fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni, *“ritenuto che l’eccezione di nullità della citazione possa essere superata, tenuto conto del complessivo tenore dell’atto dal quale è ricavabile sia il petitum che la causa petendi”* e *“rilevato che la causa appare, allo stato, matura per la decisione, senza necessità di dare ingresso alla CTU richiesta dall’attore, tenuto anche conto dei dati documentali già forniti dall’attore e dalla SRL”.*

Nelle **difese conclusionali**:

- **l’attore** ha ribadito l’illustrazione delle voci di danno relative alle spese di liquidazione già sostenute e future, alla differenza tra il valore di mercato degli immobili sociali e il corrispettivo realizzato con procedure competitive dal liquidatore, ai mancati canoni di locazione, alle spese legali da lui sostenute;
- **il convenuto** ha sottolineato in particolare la carenza di dimostrazione di effettivi pregiudizi da parte dell’attore.

All’esito di tale contraddittorio, reputa il Tribunale che **la domanda dell’attore non possa essere accolta.**

Al riguardo va premesso che l’**eccezione di nullità della citazione** svolta dal convenuto nella comparsa di risposta non è più stata formulata nelle conclusioni definitive di tale parte, sicché tale eccezione va considerata **abbandonata**, in ogni caso risultando infondata, come condivisibilmente ritenuto dal g.i. con l’ordinanza 12.9.1919 sopra riportata.

Va poi ancora premesso che, avendo l’**attore** prospettato la propria pretesa quale azione di risarcimento extracontrattuale da ricondursi dunque alla norma ex art.2043 cc, non ha poi peraltro precisato il titolo per il quale egli agisce chiedendo la condanna del convenuto al **risarcimento di danni subiti (non solo da sé ma anche) dalla SRL** di cui egli è socio, titolo che, ad avviso del Tribunale chiamato a qualificare la domanda:



Sentenza n. 1877/2021 pubbl. il 04/03/2021
RG n.

- non può certo essere individuato in riferimento alla disciplina ex art.2476 cc terzo comma, trattandosi
 - di norma che attribuisce -in via di eccezione rispetto alla regola generale della legittimazione a far valere un diritto proprio e non quello altrui- al socio di srl la legittimazione a svolgere l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio nell'interesse della società
 - e, dunque, di norma la cui applicazione non può essere estesa al diverso caso qui ricorrente, nel quale il socio fa valere un diritto risarcitorio proprio della società nei confronti (non dell'amministratore ma) di un altro socio;
- può invece essere ricondotto alla più generale figura dell'**azione surrogatoria ex art.2900 cc**,
 - il socio di società in liquidazione -quale è l'attore- essendo creditore verso la società della propria quota dell'attivo di liquidazione
 - e, dunque, potendo essere considerato legittimato a far valere contro i terzi quei diritti che la società sua debitrice "trascura di esercitare", come appunto prevede la norma appena citata.

Ciò posto in termini di qualificazione della **domanda** concernente la condanna del convenuto al **risarcimento del danno subito dalla SRL**, va poi detto che la prospettazione dell'attore è basata su due passaggi,

- il primo relativo al carattere abusivo della condotta del convenuto,
- il secondo concernente la ricorrenza di uno specifico pregiudizio prodotto in capo alla SRL da tale condotta,

nessuno dei quali risulta condivisibile.

Al riguardo reputa infatti il Tribunale debbano condividersi i principi esposti nel precedente di legittimità di cui a Cass. n.27387/2005 in tema di impugnazione per abuso della regola di maggioranza di deliberazione dei soci disponente lo scioglimento anticipato dell'ente, precedente secondo le cui massime:

"La deliberazione di scioglimento anticipato di una società può essere invalidata, in difetto delle ragioni tipiche all'uso previste, sotto il profilo dell'abuso della regola di maggioranza, quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci. La relativa prova incombe sul socio di minoranza il quale dovrà a tal fine indicare i "sintomi" di illiceità della delibera - deducibili non solo da elementi di fatto esistenti al momento della sua approvazione, ma anche da circostanze verificatesi successivamente - in modo da consentire al giudice di verificarne le reali motivazioni e accertare se effettivamente abuso vi sia stato. Peraltro, all'infuori della ipotesi di un esercizio "ingiustificato" ovvero "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci maggioritari, resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione dissolutiva

Sentenza n. 1877/2021 pubbl. il 04/03/2021
RG n.

Non è impugnabile per conflitto di interessi la delibera di scioglimento anticipato della società ex art. 2448 n. 5 cod. civ. (ora art. 2484 n.6 cod. civ.) in quanto la situazione di conflitto rilevante ai fini dell'art. 2373 cod. civ. deve essere valutata con riferimento non già a confliggenti interessi dei soci, bensì a un eventuale contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale inteso come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società tra i quali non è ricompreso l'interesse della società alla prosecuzione della propria attività, giacché la stessa disciplina legale del fenomeno societario consente che la maggioranza dei soci ponga fine all'impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione".

Applicando tali principi all'omogeneo caso di specie,

- nel quale l'attore si duole del reiterato comportamento del socio fratello di diserzione dalle assemblee sociali determinante il verificarsi della causa di scioglimento ex art.2484 primo comma n.3 cc
- e, dunque, si duole di una condotta del convenuto del tutto assimilabile a quella dei soci di maggioranza votanti in sede assembleare per lo scioglimento anticipato dell'ente,

in primo luogo, ad avviso del Tribunale, non emergono univoci elementi idonei a qualificare la condotta del convenuto come abusiva, posto che:

- da un lato, e in via dirimente rispetto alla domanda qui in esame, **non essendo configurabile un interesse proprio della società alla sua sopravvivenza**, l'aver RUGGERO MELGRATI causato con la propria condotta il verificarsi di causa di scioglimento dell'ente non può di per sé essere qualificata come vicenda abusiva nei confronti della SRL, si è detto, secondo l'orientamento di legittimità sopra citato, soggetta alla volontà dei soci di porla in scioglimento anticipato,
 - risultando così del tutto irrilevante ai fini del decidere la ricorrenza di specifico intento di scioglimento dell'ente in capo al convenuto,
 - intento secondo l'attore ricavabile dal *post it* più volte citato nella sua difesa,
 - dal quale è ricavabile solo appunto la -di per sé lecita- intenzione del convenuto di non partecipare alle assemblee al fine di determinare il verificarsi della causa di scioglimento della SRL;
- d'altro lato, poi, neppure risulta adeguatamente dimostrato il carattere abusivo della condotta del convenuto nei confronti dell'altro socio, l'attore, il conflitto con il quale quanto al destino della SRL:
 - senz'altro sussisteva
 - ma non pare al Tribunale possa essere ricondotto univocamente a specifica -esclusiva ed abusiva- intenzione del convenuto di danneggiare il fratello determinando lo scioglimento dell'ente appropriandosi degli immobili sociali a prezzi vili,
 - piuttosto che a una volontà del convenuto di disinvestimento oggettivamente contrastante con la opposta valutazione dell'attore quanto alla permanenza dell'ente e giustificata dal, pacifico, andamento negativo della SRL e dalle diverse visioni quanto alla sua gestione,

Sentenza n. 1877/2021 pubbl. il 04/03/2021
RG n.

e ciò tanto più che le doglianze dell'attore in ordine all'intento del convenuto di acquistare gli immobili sociali a prezzi non corretti non hanno trovato conferma nell'andamento della liquidazione, nella quale gli immobili sociali, come esposto dal liquidatore della SRL litisconsorte, sono stati tutti venduti a seguito di procedure competitive e, dunque, gli acquisti del convenuto e/o di soggetti a lui vicini non possono essere qualificati come determinanti un lucro ingiustificato.

In secondo luogo, poi e in via ulteriormente dirimente, dal principio per il quale la società non ha di per sé un interesse alla propria sopravvivenza deve anche ricavarsi la **non configurabilità come pregiudizio subito dall'ente di tutte le conseguenze** per così dire "naturali" **della liquidazione qui illustrate dall'attore** in termini di costi della liquidazione, di realizzo degli immobili sociali a valori minori di quelli astrattamente valutati da perizie di stima, di ammontare di canoni di locazioni non percepiti data la fase liquidatoria, cosicché anche per tale profilo le conclusioni risarcitorie dell'attore in favore della società risultano infondate.

Ciò posto quanto alla domanda risarcitoria in favore della società, resta da esaminare il **danno preteso in proprio dall'attore** e riferibile alle voci concernenti le spese legali rimaste a carico dell'attore nel procedimento di volontaria giurisdizione nonché il minor valore della partecipazione dell'attore pre e post liquidazione, tutte le altre voci di danno incidendo invece direttamente sul patrimonio sociale in quanto tale.

Anche tale pretesa risulta **infondata**, ad avviso del Tribunale, posto che:

- per un primo verso, come si è già anticipato sopra, dagli elementi processuali non è ricavabile una adeguata e univoca dimostrazione di un intento esclusivamente abusivo della condotta del convenuto nei confronti del socio fratello, ben potendo tale condotta -anche se oggettivamente in contrasto con le diverse aspirazioni dell'attore- essere ricondotta anche a una decisione del convenuto di disinvestimento in una società da costui valutata come priva di prospettive;
- per un secondo verso, poi e in via dirimente, i pretesi danni risultano:
 - il primo, pari al costo sopportato dall'attore a titolo di proprie spese legali nel procedimento di volontaria giurisdizione, discendente dalla pronuncia del Tribunale di compensazione delle spese tra i due soci contrapposti in tale procedimento e, dunque, di per sé riconducibile (non già a una condotta del convenuto ma) ad apprezzamento giudiziale non censurabile in questa sede;
 - il secondo, pari al minor valore della partecipazione dell'attore pre e post liquidazione, illustrato solo genericamente dall'attore, il quale:
 - né nella citazione né negli atti successivi ha fornito dati quantomeno indicativi di una svalutazione della partecipazione dipendente dalla liquidazione dell'ente, limitandosi a formulare al riguardo una mera ipotesi;
 - ha poi richiesto lo svolgimento di una CTU in termini ancora del tutto generici e perciò connotati in via esplorativa, come tali inammissibili;



Sentenza n. 1877/2021 pubbl. il 04/03/2021
RG n. _____

- neppure ha, infine, illustrato il tema nelle proprie difese conclusionali.

Per quanto fin qui detto la **domanda dell'attore** va quindi **rigettata**.

Le **spese** del giudizio possono essere interamente compensate tra tutte le parti, in ragione della peculiarità di fatto della vicenda e del carattere non arbitrario della introduzione della lite in una fase nella quale ancora non si era sviluppato l'andamento della liquidazione con vendita degli immobili sociali a seguito di procedure competitive: carattere che impone poi anche il rigetto della domanda risarcitoria svolta ex art.96 cpc dal convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta la domanda dell'attore;
2. compensa interamente le spese del giudizio tra tutte le parti;
3. rigetta la domanda risarcitoria ex art.96 cpc formulata dal convenuto.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 4 febbraio 2021.

Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola